Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Gennaio/13/2014 (*) Napoli 29 Gennaio 2014

Il sistema telematico CO-Campania è stato implementato con una nuova funzionalità necessaria all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla disciplina della nostra Regione in materia di tirocini.

E' ora possibile inviare on-line la convenzione ed il progetto formativo così come richiesto dall'apposito regolamento approvato il 22 luglio u.s. ed ormai in vigore da alcuni mesi.

Vi abbiamo dato notizia, attraverso le pagine di questa stessa rubrica, dell'approvazione della successiva vigore entrata in della regolamentazione regionale in materia di tirocini formativi orientamento e/o di inserimento/reinserimento lavorativo. Del pari, vi abbiamo informato del nuovo (ed a nostro avviso inutile) adempimento burocratico aggiuntivo che prevede <u>l'obbligo di invio telematico della</u> convenzione e del progetto formativo stipulati a monte del percorso di tirocinio. La Delibera della Giunta Regionale nº 243 del 22 luglio 2013 all'art. 10 comma 4 lasciava "sospeso" tale adempimento, in attesa dei dovuti adeguamenti telematici e delle necessarie istruzioni operative, da parte del tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

Orbene <u>il portale telematico della nostra Regione</u>, in ottemperanza a tale previsione, <u>consente ora di adempiere correttamente all'obbligo</u> de quo attraverso un'apposita funzione del "menù a tendina" rinvenibile selezionando la voce "Unilav" e successivamente "Gestione tirocini". <u>Da tale scelta del menu posto sulla Home Page del sistema CO-Campania, è possibile</u>

<u>effettuare l'upload dei documenti richiesti (convenzione e progetto formativo)</u>.

Cogliamo l'occasione per effettuare un breve *refresh* degli elementi essenziali del tirocinio formativo e di orientamento e/o di inserimento/reinserimento lavorativo.

Requisiti del soggetto ospitante:

- > essere in regola con gli obblighi connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- > essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in favore dei disabili;
- non aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;
- > non avere in atto procedure di cassa integrazione per mansioni equivalenti a quelle del tirocinante.

Requisiti del tirocinante:

- per i tirocini formativi e di orientamento: aver conseguito il titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti;
- per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: essere disoccupato, inoccupato, in mobilità, sospeso in cassa integrazione da almeno sei mesi.

Numero massimo di tirocinanti ospitabili:

- per i soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da uno a quattro: massimo un tirocinante;
- da cinque ad otto dipendenti a tempo indeterminato: massimo due tirocinanti;
- > da nove a dodici: massimo tre;
- > da tredici a sedici: massimo quattro;
- da diciassette a venti: massimo cinque;
- > oltre i venti: da un minimo di sei ad un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
- > in via eccezionale possono assumere un tirocinante, anche in assenza di

dipendenti, le aziende artigiane del settore artigianato e del commercio e le piccole imprese nelle quali siano occupati solo soci e/o collaboratori familiari;

per le aziende stagionali in via derogatoria è possibile ricomprendere nella base occupazionale i lavoratori a tempo determinato a condizione che i tirocinanti siano inseriti nel mondo del lavoro nel periodo di vigenza di tali contratti a termine.

Durata massima del tirocinio:

- > sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- > dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

L'importo dell'<u>indennità minima</u> da corrispondere al tirocinante è stato fissato dalla Regione Campania nella cifra di <u>euro 400,00</u>. Ricordiamo che tale indennità è da considerarsi quale <u>reddito assimilato a quello da lavoro dipendente</u> e, pertanto, da assoggettare, ai fini fiscali, alle medesime regole (scaglioni, aliquote, detrazioni ecc ecc.). Va, inoltre, ricordato che <u>tale importo</u> deve essere riportato nel LUL.

In ultimo, è da evidenziare che la **Fondazione Consulenti per il Lavoro** è Ente promotore dei tirocini, riconosciuto dal Ministero e che, pertanto, i Consulenti ad essa iscritti possono operare sul territorio in qualità di Delegati, con una notevole semplificazione in riferimento alle modalità di assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori